



Provincia di Genova

Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Energia, Aria e Rumore
Ufficio Impianti Termici

Oggetto: Informativa - PROROGA SCADENZA PER IL LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E IL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Riferimento: Adempimenti connessi all'attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.. "

Si fa riferimento al Decreto Min. 10/02/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014, recante i modelli di libretto per gli impianti di climatizzazione e di rapporto di controllo efficienza energetica, previsti all'art. 7, comma 6 del DPR 74/2013.

Facendo seguito alla precedente comunicazione in argomento, n. 3-2014, ed agli incontri successivamente organizzati in relazione ai contenuti del DPR 74/13, si informa circa la proroga, al 15 ottobre 2014, della scadenza per l'adozione dei nuovi modelli dei Libretti di impianto e dei Rapporti di efficienza energetica, precedentemente fissata al 1° giugno 2014 dal D.M. 10/02/2014.

Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il DM 20 giugno 2014 che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Mi.S.E.

Nel comunicato del Ministero viene inoltre chiarito che:

- Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto. -

Sostanzialmente, al di là della proroga, appare definito l'orientamento di effettuare la sostituzione del vecchio libretto con il nuovo modello in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica e manutenzione, da programmare con la gradualità prevista dal DPR 74/2013, oppure in concomitanza di eventuali interventi per riparazioni o manutenzione straordinaria. In pratica viene stabilita l'indicazione generale di non effettuare più registrazioni sul vecchio libretto (a partire dal 15 ottobre 2014) ma di introdurre il nuovo modello alla prima visita del manutentore sull'impianto.

Genova, 25 Giugno 2014

Allegato: DM 20 giugno 2014



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito, DPR 74/2013), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ed in particolare l'articolo 7 comma 6;

Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito, DM 10 febbraio 2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, ed in particolare:

- l'articolo 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici siano muniti di "libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito, libretto) conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso;
- l'articolo 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso;

Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini, presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stante la difficoltà riscontrata nella maggior parte delle Regioni a rispettare i termini stessi;


Ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di consentire alle Regioni, rispettivamente, di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore, anche in attuazione dell'articolo 10, comma 4 del DPR 74/2013;

DECRETA

Articolo 1

1. All'articolo 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole "A partire dal 1° giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 15 ottobre 2014"
2. All'articolo 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole "A partire dal 1° giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 15 ottobre 2014"

20 GIU. 2014


IL MINISTRO